

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4593

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLONI, POGGIOLINI, BORRUSO**

*Presentata il 16 febbraio 1990*

Modifiche alle disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha omesso di inserire nella composizione del consiglio di amministrazione, nonché nei comitati regionali ed in quelli provinciali dell'INPS, i rappresentanti dei quadri intermedi, con violazione del disposto dell'articolo 2095 del codice civile, che, come è noto, ha introdotto nell'ordinamento la categoria dei quadri.

Non a caso la legge 30 dicembre 1986, n. 936, sulla riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha previsto nella composizione del Consiglio anche i rappresentanti della categoria dei quadri, per sottolineare non solo l'esistenza di una legge dello Stato ma l'importanza strategica stessa della categoria nel mondo del lavoro.

L'introduzione della categoria dei quadri nelle categorie dei prestatori di lavoro disciplinate dal codice civile è invece testimonianza della creazione ad opera del legislatore di un nuovo *status*

dei prestatori di lavoro: tant'è che alla tripartizione delle categorie è stata sostituita una quadripartizione.

L'esclusione dei rappresentanti della categoria dei quadri, operata dalla legge n. 88 del 1989 agli articoli 4, 42 e 44, è gravemente lesiva degli interessi della predetta categoria, in quanto viola anzitutto le disposizioni contenute nell'articolo 3 della Costituzione e, comunque, contrasta anche con il disposto dell'articolo 39 della stessa Costituzione.

Tali violazioni saranno sicuramente fonte di contenzioso.

Come è noto, uno dei fenomeni più interessanti degli anni ottanta sul piano delle vicende socio-politiche è costituito dal rafforzamento delle forme dirette di rappresentanza degli interessi delle categorie professionali. In questo mutato quadro delle relazioni industriali si inserisce la nascita delle organizzazioni che agiscono per la specifica tutela degli interessi di una categoria professionale.

Nonostante tutto, la legge di riforma dell'INPS ha ignorato la mutata realtà legislativa e socio-politica, negando ai quadri i rappresentanti negli organi di gestione dell'ente.

In tal modo è stata negata pari dignità a quelle organizzazioni monocategoriali che agiscono in rappresentanza degli interessi dei quadri intermedi, pur avendo qualcuna di esse i requisiti previsti dalla vigente legislazione rispetto ad altre organizzazioni sindacali.

Non ha pregio alcuno affermare che la monocategorialità debba essere considerata riduttiva della rappresentanza degli interessi, atteso che, nel mondo delle relazioni industriali, è un'organizzazione monocategoriale (CIDA) a tutelare quelli dei dirigenti d'azienda. A tal fine, in conformità ai principi costituzionali di uguaglianza e pluralismo sindacale, previsti e tutelati dalla Carta fondamentale, è necessario procedere ad una modifica della legge di ristrutturazione dell'INPS 9 marzo 1989, n. 88, laddove penalizza gli interessi della categoria dei quadri.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è sostituito dal seguente:

« 1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da ventuno rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti ed uno in rappresentanza dei quadri intermedi, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica ».

2. Il n. 1), del primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 42 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è sostituito dal seguente:

« 1) tredici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti ed uno dei quadri intermedi ».

3. Il n. 1), del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della legge 9

marzo 1989, n. 88, è sostituito dal seguente:

« 1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti ed uno dei quadri intermedi ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.